Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna, 30 agosto 2017

Ai Governi cantonali

Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc)
Avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 30 agosto 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate, una procedura di consultazione concernente la summenzionata ordinanza.

Il termine di consultazione scade il **15 dicembre 2017.**

Il Codice civile impone all'ente pubblico di aiutare «in maniera adeguata» il figlio o il coniuge a incassare i contributi di mantenimento che gli spettano, se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto dalla persona che vi è assoggettata. Anche i partner registrati hanno diritto a questa prestazione, nota come aiuto all'incasso.

Nell'ambito della revisione delle disposizioni sul mantenimento del figlio, accettata il 20 marzo 2015 ed entrata parzialmente in vigore il 1° gennaio 2017, il legislatore ha delegato al Consiglio federale la competenza di emanare un'ordinanza sull'aiuto all'incasso, che vi sottoponiamo ora per consultazione.

Lo scopo dell'ordinanza consiste nel garantire la parità di trattamento in tutto il territorio nazionale agli aventi diritto al mantenimento e nel chiarire la situazione, tanto per gli obbligati e gli aventi diritto quanto per gli uffici specializzati incaricati di applicare il diritto federale.

Il progetto di ordinanza disciplina le condizioni alle quali l'avente diritto al mantenimento ha diritto all'aiuto all'incasso, le modalità dell'aiuto, le prestazioni offerte dagli uffici specializzati (comprese le notifiche su apposito modulo agli istituti di previdenza e di libero passaggio) e le condizioni alle quali l'aiuto cessa. Una sezione è inoltre consacrata all'imputazione degli importi incassati. L'ordinanza concretizza il principio della gratuità già sancito dal Codice civile per le prestazioni di aiuto all'incasso fornite dagli uffici specializzati. Infine, essa fornisce indicazioni sull'aiuto all'incasso transfrontaliero, in aderenza alle convenzioni internazionali sull'assistenza amministrativa e ai Memorandum of Understanding applicabili.

Vi preghiamo di inviare i vostri pareri sul progetto e sul rapporto esplicativo. I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all'indirizzo:

https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS *151.3*), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

sibyll.walter@bj.admin.ch.

Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione la signora Debora Gianinazzi, capo supplente del settore Diritto civile e diritto processuale civile (tel. 058 462 47 83).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale